



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Si rende noto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così detto "Decreto Cura Italia" è intervenuto anche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterali (FSBA e FIS).

Ecco le novità previste dall'art.19 comma per comma.

- *I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.*

Ciò vuol dire che gli ammortizzatori richiamati che sono la cassa integrazione guadagni ordinaria erogata dell'Inps e l'assegno ordinario erogato dai Fondi Bilaterali (FSBA e FIS) copriranno gli eventi di sospensione anche pregressi alla data del Decreto purchè non antecedenti il 23/02/2020.

- *I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15 comma 2, nonchè dall'articolo 30, comma 2 del predetto Decreto Legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148.*

Ciò vuol dire che la procedura di informazione e consultazione sindacale preventiva così come disciplinata per eventi diversi da quelli in esame non trovano più applicazione e neppure i termini di presentazione della domanda anche con riferimento agli interventi dei Fondi di Solidarietà Bilaterali (FSBA e FIS). I termini di presentazione della domanda sono uniformati per tutti alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione

dell'attività lavorativa. Rimane comunque prevista l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che può essere svolto in via telematica e da eseguirsi entro tre giorni dall'inoltro della comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Quindi in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali va comunque inviata e l'eventuale esame congiunto verrà effettuato in modalità telematica. Per quanto attiene all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà bilaterale Artigiano la procedura resta quella già in uso che prevede la predisposizione dell'accordo attraverso il sito di FSBA e l'inoltro dello stesso al Bacino dell'Ente Bilaterale competente. Ciò che cambia è solo il fatto che l'esame congiunto, che si conclude con la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'azienda e dei componenti la Commissione, avviene in via telematica e che non è più richiesta la sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati alla sospensione.

- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 e 2 e degli artt. 12,29, comma 3, 30, comma 1 e 39 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148.*

Ciò vuol dire che i periodi di sospensione richiesti per l'emergenza COVID-19 sono neutri rispetto ai limiti di durata massima complessiva di ricorso agli ammortizzatori (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) che nel quinquennio è di 24 mesi elevati a 30 per il settore dell'edilizia ed affini così come del limite di 52 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria ma anche di quelli previsti per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e per il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA). Il Decreto, limitatamente all'anno 2020, per quanto riguarda l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ha escluso il limite alla prestazione che non poteva essere superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.

- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo e 33, comma 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.*

Ciò vuol dire che per l'accesso agli ammortizzatori in esame non si applica la contribuzione addizionale precedentemente prevista. In altri termini il ricorso agli ammortizzatori in esame non ha costi per le imprese.

- L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto*

trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Ciò significa che anche le imprese iscritte al (FIS) con più di 5 dipendenti possono accedere all'assegno ordinario in luogo di quello di solidarietà e che può essere richiesto all'Inps il pagamento diretto ovvero senza anticipo da parte dell'azienda.

- *I Fondi di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.*

Ciò vuol dire che l'assegno ordinario garantito dai Fondi Bilaterali Alternativi (compreso quindi FSBA) e dagli stessi corrisposti, nel limite di nove settimane di sospensione, saranno a carico dello Stato con un tetto massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

- *I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148.*

Ciò significa che gli ammortizzatori in esame si applicano solo a coloro che alla data del 23/02/2020 erano già in forza e pertanto non a chi è stato assunto dopo tale data e che non è richiesta una anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate.

- *Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 di cui all'art. 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.*

Ciò vuol dire semplicemente che la copertura economica statale per questi ammortizzatori ha il limite sopra indicato.

Trattamento cassa integrazione in deroga

Si rende noto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così detto "Decreto Cura Italia" è intervenuto definendo **nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga.**

Si tratta di uno strumento finalizzato a garantire un ammortizzatore sociale a tutte quelle aziende che ne sono prive.

Ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legge potranno quindi richiedere la Cassa in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**, in costanza di rapporto di lavoro. Restano esclusi solo i datori di lavoro domestico.

La durata della sospensione del rapporto di lavoro non potrà essere superiore a **9 settimane**.

Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, iva inclusa la fruizione delle ferie residue.

Con questo provvedimento è garantito il sostegno a tutte le imprese che abbiano **anche solo 1 dipendente** ma rimane subordinato alla realizzazione di una **intesa di concertazione regionale**. Non appena l'intesa sarà stata raggiunta e lo strumento diventerà operativo sarà nostra cura darvene notizia.

Ricordiamo che le imprese artigiane, che hanno già il Fondo di solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) che interviene anche nei confronti di imprese con meno di 5 dipendenti, continueranno ad utilizzare le provvidenze del nostro Fondo.

Per poter procedere con la cassa integrazione ordinaria e il FIS si deve attendere la circolare operativa dell'INPS.

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione in deroga, si deve attendere oltre che la suddetta circolare anche la realizzazione dell'intesa di concertazione regionale.

Per informazioni riguardo la gestione della cassa integrazione rivolgersi esclusivamente agli indirizzi email: cristiana.viduli@artigianits.it e roberto.morgut@artigianits.it.

Precisiamo che gli uffici di Confartigianato Trieste daranno la precedenza nella gestione delle suddette pratiche e la relativa consulenza alle imprese tenutarie del Servizio Paghe presso le strutture di Confartigianato.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)